



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti
III U. O. Scuole Secondarie

IL DIRIGENTE

- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il “T. U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
- VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTA la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
- VISTO il D. L. 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124 e all’art. 1, c. 107, della L. 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “codice dell’Amministrazione Digitale”;
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice della Privacy” così come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO il D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l’art. 2, c. 4-ter, il quale dispone che: *“La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al c. 6-bis dell’art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente”*;
- VISTA l’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60, recante *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, cc. 6-bis e 6-ter, della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;
- VISTO in particolare l’art. 8, comma 8, dell’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60 ai sensi del quale: *“All’esito dei controlli di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’art. 2, comma 4 ter, del D.L. 22/2020”*;
- VISTI i propri DD.DD. prot. n.3539 del 01 settembre 2020 e prot. n. 3920 del 09 settembre 2020, relativi alla pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)

definitive della provincia di Rieti per personale docente ed educativo valide per il biennio 2020/22;

VISTO il proprio D.D. n. 457 del 09 agosto 2021 relativo alla pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze aggiornate come previsto dal da D.M. del 03 marzo 2021, n. 51;

VISTO la richiesta di accesso atti pervenuta in data 29 giugno 2021 in merito all'accertamento della posizione e del punteggio dell'aspirante docente Benedetti Daniele per la classe di concorso B020 - Laboratorio servizi enogastronomici settore cucina;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 6477/2018 (RG n. 7832/2018) che respinge il ricorso proposto con pronuncia definitiva;

DISPONE

Art. 1

Per le motivazioni indicate nelle premesse la rettifica del punteggio attribuito al docente **Benedetti Daniele** per la seguente classi di concorso:

CLC/GPS	Fascia	Punteggio precedente	Punteggio convalidato
B020	2	25,00	13,00

Art. 2

Lo scrivente Ufficio per propria competenza procederà a convalidare a sistema il punteggio verificato e rettificato dall'Istituzione Scolastica attraverso le apposite funzioni previste dalla piattaforma informatica del Ministero dell'Istruzione, ai fini della successiva notifica al candidato attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione, e per la costruzione dell'Anagrafe Nazionale del personale docente di cui all'art. 2 comma 4 ter del D.L. 22/2020.

Art. 3

Il servizio per l'anno scolastico 2018/19 deve essere considerato *“prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera”*.

Art. 4

Il Dirigente Scolastico della scuola in indirizzo provvederà alla notifica all'interessato del presente provvedimento.

Art.5

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'O.M. del 10 luglio 2020 n. 60 e dal D.C.D. del 21 luglio 2020, n. 858 e alla normativa in essi richiamata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE

Michele Donatacci

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del CAD e normative connesse*

- Alla docente Benedetti Daniele
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Ominicomprendivo di Magliano